GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — GIOVEDI 15 NOVEMBRE — **NUM. 269**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Partenza di Sua Maestà il Re dalla Capitale per Monza — Leggi e decreti: Regio decreto *N. MMMCXXIII (Serie 3ª, parte supplementare), col quale le Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Venezia sono riordinate e stabilite secondo l'annessa tabella* — **Specchi annessi al R. Decreto** *sull'ordinamento della milizia territoriale pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *di ieri* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifica d'intestazione.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 14 novembre 1888* — Camera dei Deputati: *Seduta del giorno 14 novembre 1888* — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re è partito ieri, alle 4 e 40 del pomeriggio, alla volta di Monza. Sua Maestà è stata ossequiata alla stazione dai Ministri e Sottosegretari di Stato e dalle autorità civili e militari.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMMCXXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il R. decreto 26 settembre 1878, N. 1991 (Serie 2ª);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Venezia in data otto corrente mese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Venezia sono riordinate e stabilite secondo l'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Tabella *delle Sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Venezia.*

Sede delle Sezioni		Comuni componenti ciascuna Sezione
Venezia	I. Sezione Sestieri di S. Marco, Castello, frazione di Malamocco e Cannaregio. II. » Sestieri S. Polo, S. Croce Dorsoduro e Giudecca.	Venezia.
Murano		Murano.
Burano		Burano.
Mestre		Mestre, Favaro, Marcon e Zelarino.
Spinea		Spinea e Martellago.
Chirignago		Chirignago.
Mirano		Mirano.
Noale		Noale e Scorzè.
Salzano		Salzano.
S. Maria di Sala		S. Maria di Sala e Pianiga.
Dolo		Dolo.
Mira		Mira.
Camponogara		Camponogara, Campagnalupia, e Campolongomaggiore.
Strà		Strà, Vigonovo, Fiesso d'Artico e Fosso.
S. Donà di Piave		S. Donà di Piave, Musile e Ceggia.
Torre di Mosto		Torre di Mosto.
Meolo		Meolo, S. Michele del Quarto e Fossalta di Piave.
Noventa di Piave		Noventa di Piave.
Cavazuccherina		Cavazuccherina e Grisolera.
Portogruaro		Portogruaro, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Pramaggiore, Cintocaomaggiore e Caorle.
S. Stino di Livenza		S. Stino di Livenza ed Annone Veneto.
S. Michele al Tagliamento		S. Michele al Tagliamento.
Chioggia		Chioggia.
Cavarzere		Cavarzere.
Cona		Cona.
Pellestrina		Pellestrina.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

Specchi annessi al R. Decreto sull' ordinamento della milizia territoriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

SPECCHIO A.

ORDINAMENTO DELLA MILIZIA TERRITORIALE

RIPARTO dei battaglioni di fanteria, e delle compagnie di artiglieria e del genio.

DISTRETTI	Fanteria		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Torino	5	1° 2° 3° 4° 5°	1ª 2ª	Torino	1ª	Torino
Pinerolo	2	6° 7°	3ª	Pinerolo		
Vercelli	4	8° 9° 10° 11°	4ª	Vercelli		
Ivrea	2	12° 13°	5ª	Ivrea	2ª	Novara
Novara	4	14° 15° 16° 17°	6ª	Novara		
Alessandria	4	18° 19° 20° 21°	7ª	Alessandria	3ª	Alessandria
Casale	5	22° 23° 24° 25° 26°	8ª 9ª	Casale		
Cuneo	3	27° 28° 29°	10ª	Cuneo		
Mondovì	4	30° 31° 32° 33°	11ª	Mondovì	4ª	Cuneo
Voghera	3	34° 35° 36°	12ª	Voghera		
Milano	6	37° 38° 39° 40° 41° 42°	13ª 14ª	Milano	5ª	Milano

DISTRETTI	Fanteria — N. di battaglioni che ogni distretto forma	Fanteria — Numerazione dei battaglioni	Compagnie di artiglieria numerazione	e distretto centro di formazione	Compagnie del genio numerazione	e distretto centro di formazione
Monza	3	43° 44° 45°	15ª	Monza	5ª	Milano
Como	3	46° 47° 48°	16ª	Como		
Varese	3	49° 50° 51°	17ª	Varese	6ª	Como
Lecco	2	52° 53°	18ª	Lecco		
Brescia	4	54° 55° 56° 57°	19ª	Brescia	7ª	Brescia
Bergamo	4	58° 59° 60° 61°	20ª	Bergamo		
Lodi	2	62° 63°	21ª	Lodi	8ª	Cremona
Cremona	2	64° 65°	22ª	Cremona		
Parma	4	66° 67° 68° 69°	23ª	Parma	9ª	Parma
Piacenza	3	70° 71° 72°	24ª	Piacenza	10ª	Piacenza
Pavia	3	73° 74° 75°	25ª	Pavia		
Genova	4	76° 77° 78° 79°	26ª	Genova	11ª	Genova
Savona	2	80° 81°	27ª	Savona		
Verona	4	82° 83° 84° 85°	28ª 29ª	Verona		
Mantova	3	86° 87° 88°	30ª	Mantova	12ª	Verona

DISTRETTI	Fanteria		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Rovigo	2	89° 90°	31ª	Rovigo		
Vicenza	3	91° 92° 93°	32ª	Vicenza		
Padova	4	94° 95° 96° 97°	33ª	Padova		
Belluno	2	98° 99°	34ª	Belluno		
Treviso	4	100° 101° 102° 103°	35ª	Treviso	13ª	Padova
Udine	4	104° 105° 106° 107°	36ª 37ª	Udine		
Venezia	4	108° 109° 110° 111°	38ª	Venezia	14ª	Venezia
Modena	5	112° 113° 114° 115° 116°	39ª	Modena		
Reggio Emilia	4	117° 118° 119° 120°	40ª	Reggio Emilia	15ª	Bologna
Bologna	5	121° 122° 123° 124° 125°	41ª 42ª	Bologna		
Ferrara	3	126° 127° 128°	43ª	Ferrara		
Ravenna	5	129° 130° 131° 132° 133°	44ª 45ª	Ravenna	16ª	Ravenna
Forlì	4	134° 135° 136° 137°	46ª	Forlì		

DISTRETTI	Fanteria		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Ancona	3	138° 139° 140°	47ª	Ancona	17ª	Ancona
Pesaro	3	141° 142° 143°	48ª	Pesaro		
Macerata	4	144° 145° 146° 147°	49ª	Macerata		
Ascoli Piceno	3	148° 149° 150°	50ª	Ascoli Piceno		
Teramo	3	151° 152° 153°	51ª	Teramo		
Chieti	4	154° 155° 156° 157°	52ª	Chieti	18ª	Chieti
Aquila	6	158° 159° 160° 161° 162° 163°	53ª	Aquila		
Campobasso	4	164° 165° 166° 167°	54ª	Campobasso		
Foggia	3	168° 169° 170°	55ª	Foggia		
Firenze	6	171° 172° 173° 174° 175° 176°	56ª 57ª	Firenze	19ª	Firenze
Pistoia	3	177° 178° 179°	58ª	Pistoia		
Arezzo	4	180° 181° 182° 183°	59ª	Arezzo	20ª	Siena
Siena	4	184° 185° 186° 187°	60ª	Siena		

DISTRETTI	Fanteria — N. di battaglioni che ogni distretto forma	Fanteria — Numerazione dei battaglioni	Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
Massa	3	188° 189° 190°	61ª	Massa	21ª	Livorno
Lucca	4	191° 192° 193° 194°	62ª 63ª	Lucca		
Livorno	5	195° 196° 197° 198° 199°	64ª 65ª	Livorno		
Perugia	3	200° 201° 202°	66ª	Perugia	22ª	Perugia
Spoleto	3	203° 204° 205°	67ª	Spoleto		
Orvieto	3	206° 207° 208°	68ª	Orvieto		
Roma	6	209° 210° 211° 212° 213° 214°	69ª 70ª	Roma	23ª	Roma
Frosinone	5	215° 216° 217° 218° 219°	71ª	Frosinone		
Caserta	4	220° 221° 222° 223°	72ª	Caserta	24ª	Caserta
Gaeta	1	224°				
Benevento	3	225° 226° 227°	73ª	Benevento		
Napoli	5	228° 229° 230° 231° 232°	74ª 75ª	Napoli	25ª	Napoli
Nola	5	233° 234° 235° 236° 237°	76ª 77ª	Nola		

DISTRETTI	Fanteria		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Salerno	3	238° 239° 240°	78ª	Salerno		
Avellino	6	241° 242° 243° 244° 245° 246°	79ª 80ª	Avellino	26ª	Salerno
Campagna	3	247° 248° 249°	81ª	Campagna		
Bari	7	250° 251° 252° 253° 254° 255° 256°	82ª	Bari		
Barletta	5	257° 258° 259° 260° 261°	83ª	Barletta	27ª	Bari
Lecce	5	262° 263° 264° 265° 266°	84ª	Lecce		
Taranto	2	267° 268°	85ª	Taranto		
Potenza	4	269° 270° 271° 272°	86ª	Potenza		
Castrovillari	2	273° 274°	87ª	Castrovillari		
Cosenza	4	275° 276° 277° 278°	88ª	Cosenza	28ª	Reggio Calabria
Catanzaro	2	279° 280°	89ª	Catanzaro		
Reggio Calabria	4	281° 282° 283° 284°	90ª	Reggio Calabria		
Palermo	5	285° 286° 287° 288° 289°	91ª 92ª	Palermo		

DISTRETTI	Fanteria		Compagnie di artiglieria numerazione e distretto centro di formazione		Compagnie del genio numerazione e distretto centro di formazione	
	N. di battaglioni che ogni distretto forma	Numerazione dei battaglioni				
Trapani	3	290° 291° 292°	93ª	Trapani		
Cefalù (1)	3	293° 294° 295°	94ª	Cefalù	29ª	Palermo
Girgenti	4	296° 297° 298° 299°	95ª	Girgenti		
Caltanissetta	3	300° 301° 302°	96ª	Caltanissetta		
Messina	4	303° 304° 305° 306°	97ª	Messina		
Catania	4	307° 308° 309° 310°	98ª	Catania	30ª	Messina
Siracusa	5	311° 312° 313° 314° 315°	99ª	Siracusa		
Isola di Sardegna.						
Cagliari	3	316° 317° 318°	100ª	Cagliari		
Sassari	2	319° 320°				

(1) Il distretto di Palermo provvede alla costituzione del 293° e del 294° battaglione di fanteria e di 1[2 compagnia della 94ª compagnia d'artiglieria col comando.
Il distretto di Messina provvede alla costituzione del 295° battaglione di fanteria e dell'altra 1[2 compagnia della 94ª d'artiglieria.

Avvertenze.

Le 100 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire al massimo 20 brigate. I ruoli degli stati maggiori delle brigate sono tenuti dai seguenti distretti: Torino, Alessandria, Milano, Brescia, Verona, Padova, Piacenza, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Perugia, Roma, Chieti, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo e Messina.

Le 30 compagnie del genio della milizia territoriale possono essere riunite a due o più per costituire al massimo 6 brigate. I ruoli degli stati maggiori delle brigate sono tenuti dai seguenti distretti: Torino, Verona, Bologna, Roma, Ancona, Palermo.

Nell'Isola di Sardegna oltre i reparti di milizia territoriale indicati nel presente specchio, si costituisce pure una sezione del genio, la quale sarà considerata come facente parte della compagnia d'artiglieria da fortezza.

SPECCHIO **B.**

RIPARTO dei ventidue battaglioni e delle settantacinque compagnie alpine.

Reggimenti dell'esercito permanente	Compagnie	BATTAGLIONI (denominazione)	CENTRI di formazione e magazzini
1°	2ª 3ª 8ª	Pieve di Teco	Mondovì
	1ª 4ª 5ª 6ª	Ceva	
	9ª 10ª 11ª	Mondovì	
2°	12ª 13ª 14ª 15ª	Borgo S. Dalmazzo . .	Bra
	16ª 17ª 18ª 19ª	Vinadio	
	20ª 21ª 22ª 23ª	Dronero	
3°	24ª 25ª 26ª 27ª	Pinerolo	Torino
	28ª 29ª 30ª 37ª	Fenestrelle	
	31ª 32ª 33ª	Susa 1°	
4°	34ª 35ª 36ª	Susa 2°	Ivrea
	38ª 39ª 40ª	Ivrea	
	7ª 41ª 42ª 43ª	Aosta	
5°	44ª 45ª 47ª	Morbegno	Milano
	46ª 48ª 49ª	Tirano	
	50ª 51ª 52ª	Edolo	
	53ª 54ª 55ª	Rocca d'Anfo	
6°	56ª 57ª 58ª 73ª	Verona.	Verona
	59ª 60ª 61ª	Vicenza	
	62ª 63ª 74ª	Bassano	
7°	64ª 65ª 66ª	Feltre	Conegliano
	67ª 68ª 75ª	Pieve di Cadore . . .	
	69ª 70ª 71ª 72ª	Gemona	

Roma, 8 novembre 1888.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 715331 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 al nome di Proto Luisa di Benedetto, nubile, domiciliata in Napoli, sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Prota* Luisa di Benedetto, minore, sotto la patria potestà, domiciliata, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 14 Novembre 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

CANNIZZARO parla delle disposizioni del nuovo progetto di Codice circa all'adulterio. Si aspettava che, stante la evoluzione ed i progresso della dottrina relativa a questo argomento, nel progetto di nuovo Codice ogni disposizione corrispondente fosse onninamente tolta. Ove ciò si fosse fatto, egli dovrebbe considerare la cosa come eccessiva, parendogli che, fino a quando duri il consorzio coniugale, la mancata fedeltà del coniuge debba essere contemplata fra le azioni punibili.

Ma poichè, non solo si è conservato il carattere di reato all'adulterio durante la convivenza, ma si è giunti a stabilirlo anche per dopo che la convivenza sia cessata, sembragli che si sia caduti nell'eccesso opposto.

Accenna alle considerazioni d'ordine civile; morale e sociale che lo inducono a ritenere che sarebbe bene di tornare sopra queste disposizioni del progetto ed a modificarle, per evitare gravi conseguenze ed ingiustizie.

Fa notare come in molte provincie e, generalmente parlando, nelle più civili, non vi sono quasi affatto querele per adulterio e pone in evidenza, sulla base delle statistiche e dei precedenti giudiziari, gli abusi, le improntitudini, i ricatti di ogni maniera cui può aprirsi il campo mantenendo la punibilità dell'adulterio fuori dello stato di convivenza.

Insiste raccomandando perchè l'argomento venga ripreso in esame dal ministro e dalla Commissione.

FERRARIS rende omaggio alla sapienza e diligenza portata dalla Commissione nell'esame del Codice.

Dice che il legislatore non può essere indifferente all'osservanza dei doveri anche imperfetti.

Parla delle modalità delle pene previste dagli articoli 12, 23, 24 del nuovo Codice. Osserva che la reclusione è comminata in 388 casi e la reclusione minore di un anno in 160 casi e che in molti di questi casi non si ravvisa pravità tale da meritare siffatta pena.

Trova gravissimo che si lasci in balìa del potere esecutivo, senza nessun controllo della legge, di aggravare il lavoro dei condannati.

Dice che ha sentito celebrare questo Codice come opera monumentale e lo sarà. Ma lo si dovrà vedere alle prove e ci vorranno lunghi anni per stabilire su di esso una giurisprudenza. Allora soltanto si vedranno i pericoli e gli inconvenienti di questo Codice che inverte tutti i sistemi fin qui vigenti.

Intende esporre al Senato molteplici osservazioni che ha fatto sopra particolari disposizioni del Codice.

Anzitutto parla dell'art. 101 che contempla colui che rivela segreti politici e dice che non si determina che cosa sia il segreto politico e da chi debba essere svelato per costituire un reato.

Trova del pari imperfetta la locuzione usata agli articoli 161, 194, 196, 201, 207.

Crede necessario di porre in correlazione l'art. 270 del progetto di nuovo Codice cogli articoli 296 a 298 del Codice civile circa il falso in materia civile.

Trova che a gravi inconvenienti può dar luogo la disposizione dell'art. 336 combinata con quella dell'art. 338 relative al concubinato notorio del marito.

Confida che le osservazioni fatte dal Senato saranno tutte tenute in gran conto dal guardasigilli e dalla Commissione che sarà da lui nominata.

AURITI giustifica il suo voto di approvazione in massima del progetto di legge pur con l'abolizione della pena di morte.

Egli dice che le ragioni speciali che hanno vinto su questo punto la sua titubanza sono tre:

1. La necessità di un Codice penale unico per l'Italia.

2. I danni della pena di morte che restasse iscritta nel Codice senza essere eseguita, poichè lascerebbe senza alcuna sanzione effettiva le circostanze più gravi, per cui si passa dalla pena perpetua a quella capitale.

Cita in proposito l'esempio del grassatore, che, secondo il Codice penale del 1859 avrebbe già meritata la pena de' lavori forzati a vita con ferite gravi; e che sarebbe spinto ad uccidere, poichè, sicuro di non incorrere col fatto a dover subire la pena capitale, soffocherebbe la voce del suo accusatore in giudizio.

3. Finalmente la prescrizione che il nuovo Codice ha, rapporto ai Codici attuali, una maggiore efficacia di repressione per la gran massa di delitti specialmente con la creazione della pena della reclusione con un primo periodo di segregazione cellulare perpetua.

L'oratore cerca di mostrare in seguito, contro le accuse del senatore Vitelleschi, che il progetto valuta in modo speciale la intrinseca moralità de' fatti, con la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni e la distinzione delle due grandi categorie di pene: reclusione e detenzione, distinzioni che si fondano sul criterio della natura e moralità dei fatti.

Passa in seguito l'oratore a dimostrare che tutte le disposizioni del capo relativo agli abusi dei ministri del culto non sono che applicazioni di principî comuni del diritto penale: per difendere cioè l'autorità delle leggi dal vilipendio in pubblico e dall'eccitamento anche in privato, alla disubbidienza alle leggi.

Egli accetta gli articoli nella formola proposta dalla Commissione senatoria, meno un ultimo inciso dell'art. 174, e vorrebbe solo coordinati meglio ad esso articolo gli altri relativi agli altri cittadini, negli articoli 121, 237, 238 e 198.

Loda che non si siano riprodotte le disposizioni di Codici stranieri per punire il sacerdote che celebri il matrimonio religioso senza che precedano gli atti dello stato civile; e l'altro caso dell'indebito rifiuto di propri uffici, che era nel nostro Codice nel 1859 prima delle modificazioni nel 1871.

Rispondendo all'Episcopato italiano che chiede al Senato di non votare il progetto di Codice con questi articoli e ciò a nome della libertà religiosa, egli dice che questa libertà, esercitata nei suoi limiti, non è toccata, nè minacciata, ma è tutelata bensì l'autorità della legge e degli atti ed ordini legittimi dell'autorità civile.

Egli fa a sua volta un appello all'Episcopato perchè la Chiesa si contenti della libertà che è suo diritto, e non aspiri a un dominio irrevocabilmente perduto, funesto agl'interessi della Chiesa, e causa dell'attuale conflitto con lo Stato.

PIERANTONI non dirà una parola sulla pena di morte, tema esaurito. È lieto della quasi unanimità dei voti e dell'abbondanza delle ragioni. L'abolizione è voluta dall'oratore che stimando gli uomini nati a formar le angeliche farfalle, posta la credenza della eternità delle pene e delle ricompense, sdegna un supplizio, che recidendo la vita umana, presenta non volente un'anima al cospetto del giudice eterno. Non sono rari i casi di colpevoli, che salgono il patibolo con lo sprezzo o la bestemmia sul labbro senza versare quella lagrimetta per cui il Buonconte da Montefeltro fa risalto all'angelo dell'inferno:

L'angel di Dio mi prese e quel d'inferno
Gridava: o tu del ciel perchè mi privi?
Tu te ne porti di costui l'eterno
Per una lagrimetta che 'l mi toglie.

Quando Leopoldo di Toscana abolì, per le prevalenti teorie di Beccaria la pena di morte, parte del clero toscano gridò contro la potestà civile, dicendola violatrice delle leggi divine. Il teologo Malanima pubblicò uno scritto, che provava essere l'Evangelo favorevole all'abolizione.

La fine del patibolo è voluta dal sommo fisiologo che studiando le leggi della natura osserva la legge provvidenziale governatrice di tutto il mondo materiale, che dalla morte fa nascere la vita e dalla vita la morte.

Dice che era suo dovere di leggere la relazione prima di prender parte a questo nuovissimo lavoro, a cui attende il senatore di dare voti e di non proporre leggi.

Trovò scritte a pag. 144 queste parole che « la forma più spiccata del duello sia l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni » e stimò di dovere negare la configurazione criminosa prescelta dalla Commissione.

Lesse che i commissari avevano espresso tre disparati pareri e quello più radicale fu la proposta di sopprimere il duello propriamente detto dal novero dei reati « eccetto il solo caso previsto dall'art. 236 del progetto di chi sfida a duello o ne fa minaccia con l'intento di lucro e di abbandonare alle disposizioni relative ai delitti contro le persone l'omicidio e le lesioni personali ».

Sorpreso di questa idea cercò di invitare il commissario, che siffattamente avrebbe opinato, a farsi conoscere.

E' contentissimo della sorte ottenuta dal suo invito, perchè diè argomento all'on. collega Deodati di portare la sua parola nella discussione e di raccogliere gli allori della giornata di ieri

Il Senatore deve riconoscere che le convinzioni del Deodati assai poco si discostano da quelle espresse ieri l'altro e sono diverse dalla notizia data dalla relazione.

Il Deodati vuole che non siano puniti i militari; vuole cancellato dal Codice il Capo IX che prende nome dal duello; non vuole puniti i padrini, il duello incruento; esclude la idea di complicità. Invece vuole puniti i ferimenti e l'omicidio dal Codice comune. L'onor. Deodati credette che questo fosse il sistema inglese e francese.

Consenta il Senato brevi risposte.

Pensa l'oratore che in questa materia male s'invochi la legislazione oscura e confusa dell'Inghilterra.

Bisogna distinguere il duello giudiziario riconosciuto come mezzo di prova, ed è perfettamente esatto che fu abolito con legge del 1819 dopo che nel 1817, nel celebre processo Thornton si chiedeva che l'assassino si fosse difeso con il duello.

Il duello propriamente detto, che si fa a sfogo di divergenze private, fu sempre in uso; ma non addusse tra la nobiltà inglese gli stessi danni, che produsse alla nobiltà francese. *L'Estoile* narra che in Francia più di 8000 gentiluomini perirono in duello nel corso di 18 anni. In Inghilterra il duello è raro e le ragioni che gli storici del duello adducono sono due.

Gl' Inglesi non hanno l'ardore impetuoso dei popoli latini e specialmente del francese, che per futili motivi mettevano e mettono le mani alle armi. Di più l'offeso in Inghilterra è sempre sicuro di ottenere per vie legali riparazioni dell'offesa.

Colà si può adire la giustizia per tutte le materie senza temere o la capricciosa indifferenza del giudice o i maligni commenti dell'opinione.

Le lotte politiche addussero di frequente duelli.

È degno di ricordo il duello tra il duca di Willington ed il conte di Winchilsea. Il duca si era fatto molti nemici per aver combattuto l'emancipazione cattolica.

Si sentì offeso da alcune parole scritte dal lord sul modo onde Wellington esercitava il patronato sopra un collegio. Le espressioni sembrarono al duca un attacco personale. Dopo un vano tentativo di spiegazioni, il primo ministro d'Inghilterra accompagnato da sir Enrico Hardinge e il conte di Winchilsea da lord Falmouth ebbero una partita di onore in Battersea Fields il 21 marzo 1829 in piena sessione per decidere a colpi di pistola una questione di religione protestante. Il duca fu primo a sparare; lord Winchilsea sparò in aria facendo poi quelle scuse, in mancanza delle quali era diventato inevitabile il duello.

Il signor Gleig racconta che quando fu il momento dello scontro si trovò che il duca non possedeva una scatola di pistole da duello.

Dice di voler tacere dei duelli tra il conte di Shelburne e il colonnello Fallarton, tra lord Giorgio Germain e il governatore Johnstone.

È vero che, l'omicidio in duello è equiparato per la vecchia giurisprudenza all'omicidio e che quando non vi è morto è punito come *battery*, specie di aggressione, con circostanto aggravanti, ed è punito con l'ammenda o la detenzione.

Per l'esercito vi furono ordini severi. La Regina emise un'ordinanza con la quale dichiarava di approvare la condotta di coloro, che avendo avuto la sventura di insultare alcuno procedevano a leale spiegazione, e che in difetto se ne dovessero rimettere al colonnello del reggimento.

Il Dipartimento della guerra prescrisse un'altra regola di stretto rigore: *Non ha la pensione la vedova di un ufficiale che perde la vita per suicidio e per duello.*

Però tutti i giuristi avvertono che il giurì protestò con l'assoluzione contro l'assimilazione del duello all'omicidio ordinario.

Per far cessare questa impunità, nell'anno 1844 l'onor. Furner fece una mozione per studiare i modi onde abolire il duello. La mozione diè luogo ad una discussione importante, alla quale presero parte gli uomini più autorevoli.

La questione non era matura. Il Furner ritirò la mozione. Dopo questa discussione si formò un'associazione, nella quale entrarono gli uomini più eminenti dell'esercito e della marina. I soci si obbligarono di invocare i giudici di onore. Sir Robert Peel dichiarò che l'influenza di una tale società era più efficace di qualunque correzione di legge.

Anche Carlo III aveva la convinzione che occorra con mezzi indiretti e non con le pene correggere il duello. Fondò l'ordine di San Gennaro appositamente per prevenire i duelli, imponendo che i nobili napoletani quando fossero insigniti di quell'ordine dovessero prestar giuramento di non battersi.

Bentham sostenne che il duello non fosse delitto neppure se vi fosse avvenuto l'omicidio purchè lealmente pugnato, dicendo non potersi concepire ingiuria nel consenziente. Lo *Stubel* del pari sostenne verissima la massima *Nemini volenti fit iniuria.*

L'adozione dello stato della giurisprudenza francese farebbe torto all'opera del legislatore italiano, perchè l'anomalia di cercare la repressione di un fatto speciale nel diritto comune dei delitti contro la persona è un fatto di carattere storico. La Francia per l'instabilità dei suoi ordini politici non riescì a correggere il Codice del 1810. Pure avverte che, soppresso il capo IX del titolo IV, la impunità sarebbe assicurata al duello.

Non crede che l'onorevole Deodati apprezzi esattamente lo svolgimento storico della legislazione del duello in Francia.

La rivoluzione dovette pensare di sostituire agli editti della monarchia leggi nuove.

Alcuni nobili appartenenti alla fazione regia provocarono a duello alcuni deputati dell'Assemblea nazionale fautori di idee liberali.

Quando il signor de Castries uccise in duello Carlo di Sameth si gridò contro l'impunità e si chiese che si fosse protetta l'indipendenza della rappresentanza nazionale. L'Assemblea al 4 febbraio 1791 ordinò ai comitati di presentar leggi; ma lo stato d'impunità non fu modificato fino al Codice del 1810.

Quando i Borboni tornarono sul trono si trovarono di fronte la nobiltà antica, che si potrebbe dire di razza con la nobiltà creata dall'Impero. Le lotte della tribuna e della stampa ogni momento conducevano a duelli. Si credette necessaria la repressione. La Cassazione di Francia l'8 aprile 1819 nell'affare *Cazelles* decise nessun articolo del Codice sopra l'omicidio e l'assassinio potersi applicare a colui che nell'alea del duello uccide l'avversario senza slealtà e perfidia.

È circostanza degna di attenzione, perchè la ricorda il *Brillat Savarin* nel suo *Saggio sul duello*. Questa sentenza era stata preceduta da una deliberazione confidenziale della Corte di cassazione a sezioni unite. La massima della sentenza era stata adottata quasi alla unanimità.

È vero, e lo dice il Canchy, che una delle grandi ragioni, per le quali la Cassazione si attenne a questa regola fu perchè sino alla riforma arrecata dalla legge 28 aprile 1832 l'omicidio era punito coi lavori forzati a vita. In pari tempo la Cassazione non dava l'azione dei danni ed interessi al ferito; ma ritenne che il consenso del duellista non privava moglie e figli di chiedere l'indennità.

Portalis nel 14 febbraio 1829 propose un progetto, emendato ed adottato dalla Corte dei Pari, fu recato alla Camera; ma subito si chiuse la sessione.

Il *Courvoisier* presentò altro progetto, che rimase abbandonato per la rivoluzione del 1830.

Ma un sommo dotto del secolo, Cuvier, nel 1832 tenacemente si oppose alla proposta di legge contro i duelli.

Nel 1837 *Dupin* ottenne che la Cassazione avesse applicato al duello le disposizioni intorno l'omicidio e le ferite, mentre come scrittore insegnò altrimenti. *Merlin*, *Carnot*, il procuratore generale *Mourre*, *Dalloz* tutti confutarono la giurisprudenza:

« Checchè si faccia, la coscienza pubblica non metterà sulla stessa linea colui, che dominato dall'odio, dalla cupidigia o da altra passione malvagia aspetta la sua vittima e l'uccide senza correre pericolo alcuno, **e l'uomo onesto, che per conservarò il suo onore bene o male compreso si espone ai pericoli di una lotta leale ». La Cassazione l'8 aprile 1819 aveva bene indicato tali differenze. L'omicida non si accorda mai con l'ucciso.**

Però il *Carrara* che ricorda che, se il Dupin fu venerato per la dottrina, non meritò lode per la incostanza delle sue opinioni, al pa-

ragrafo 2884, ricorda i novelli dissidi che sorsero sulla regola del diritto comune, quanto al grado del dolo.

Parve ad alcuni che l'omicidio in duello dovesse punirsi come *premeditato* in ragione del precedente accordo: ad altri che dovesse considerarsi come volontario soltanto per la mancanza di dolo determinato alla strage. Ad altri piacque doversi punire come *provocato* per la presenza delle violenze minacciate dall'avversario; concetto falso scientificamente per la mancanza dell'impeto ch'è la ragione della forza degradante della provocazione. Ad altri infine (è questa opinione sostenuta da *Pinet* e *Mongalvy*) parve, appo il senno della magistratura toscana, che dovesse considerarsi come omicidio commesso per eccesso di difesa; perchè se fu imprudente lo scendere in campo fu necessità difendersi quando erano sguainate le spade. Sarebbe cosa indegna dell'opera rinnovatrice del legislatore italiano ricondurre la dottrina e la giurisprudenza nostrana a tali.

Non crede l'oratore fondate le ragioni per le quali l'onorevole Deodati si spinse a confondersi nelle discrepanze francesi. Disse che non si era saputo dare la definizione del duello.

Il duello *ab antiquo* fu definito « un combattimento fra due persone concertato con determinazione precedente di armi, luogo e di tempo al fine di procurare riparazione di onore ».

Il precedente accordo è il carattere essenziale che lo distingue dalla rissa e dall'aggressione. Poteva il collega leggere la letteratura classica: Alciatus, *De singulari gesta;* Hertius, Boekinero, Rovitomone, *Commentaria in pragmaticas Regni Napolitani;* Peregrino, *Tractatus de duello;* Thomasius, *Dissert. de duellorum varii generis moralitate.*

La definizione Roel Fambri non andava censurata, perchè è dettata dopo il presupposto della fondazione dei giurì di onore, perchè le attribuzioni de' Consigli di onore si sono propriamente rivolte ad esaminare ed approfondire tutte le questioni, per le quali furono convocati, d'impedire i duelli per mezzo di una conciliazione, determinare la forma della riparazione morale e sociale dovuta dal procuratore, far punire coloro che si fossero battuti senza ascoltare il Consiglio.

L'onorevole Deodati lesse alcune parole con le quali il valoroso generale *Angelini* stigmatizzò il duello. Lo scrittore espose quanto *Rousseau* ed altri dissero contro il duello; ma poi soggiunse: « Ciò nondimeno conviene riconoscere che il duello, considerato sotto un certo punto di vista, ha il suo lato buono, inquantochè apporta alla società taluni vantaggi, che sebbene di minor conto, tuttavia non debbono esser tenuti in non cale ». La tema di potere essere costretti talvolta a rendere ragione colle armi in pugno rattiene gli spavaldi dalle provocazioni; la possibilità di poter nelle vicende della vita affrontare la prova delle armi ritempra la fibra dei gagliardi. Avverte che il duello per certe offese, alle quali non dà sfogo la legge, impedisce la preparazione di altri reati. Il generale aggiunge a queste altre verità: *il Codice penale non tutela convenientemente l'onore del gentiluomo; la pubblica opinione* pretende che il gentiluomo non tolleri sgarbi. E perchè tutti riconoscono la impossibilità di abolire per ora il duello, e perchè l'opinione pubblica è troppo severa per modificare l'asprezza di questa opinione, raccolse, ordinò le leggi dell'onore determinando le *persone* che debbono essere esonerate dal duello per ragioni di età, di costituzione fisica, di posizione sociale e di segnalati servigi resi alla patria, *interdicendo* l'onore delle armi a chi per cattive azioni perdette i diritti inerenti alla qualità di gentiluomo, *imponendo* duelli seri, *concedendo* tutti i vantaggi all'offeso, *additando* all'Italiano onorato i suoi diritti e i suoi doveri circa le questioni d'onore.

L'oratore fu lodato ed incoraggiato da quanti hanno sensi di onore in Italia e da uomini di altissima dignità.

Per non uscire dal Senato l'onor. Deodati se non si fosse fermato alle prime pagine, avrebbe trovato che avvalorarono quel Codice i seguenti senatori: Bertolè-Viale, Cialdini, Assanti, Corte, Longo, Di Moliterno, Pallavicini, Ricasoli e Torre.

Non vi sarà in Italia ministro che vorrà assimilare la morte nel duello. Un combattimento imposto dalla irresistibile forza della opinione pubblica e che non è accompagnato da alcuna circostanza speciale di dolo non sarà mai il reato contro la vita delle persone. Qui non si può invocare neppure la onnipotenza parlamentare, sarebbe un assurdo.

Non è conforme a realtà che l'*Angelini* fece opera aristocratica. Definì il gentiluomo non i nobili: *per gentiluomo s'intende colui che sia per nascita, sia per conseguita posizione* sociale, fosse pur figlio di un popolano, si eleva dalla classe del semplice onesto uomo.

È cosa vana sperare dal vigore delle leggi l'abolizione del duello.

Non ricorda che mentre *Richelieu* e *Mazzarino* dettavano ordinanze severissime contro i duellisti, i paggi reali si battevano nei giardini stessi del regio palazzo e sotto i balconi del Re per la più lieve cagione.

Il Carrara scrive:

« Egli è ben logico che chi non ricusa di battersi per sospetto di parer vile temendo la morte, sdegni per pari ragioni di sembrare vile temendo la pena. Sicchè la legge penale non è un pretesto per chi non ami di battersi o per debolezza di animo o per sentimento di religione: ma per chi non è trattenuto da molti freni la legge penale è stata e sarà sempre impotente ».

Tuttavia la proposta francese dell'onorevole Deodati correggerebbe l'errore che vuole applicare ai padrini la regola della complicità.

Tutti comprendono che il padrino dell'ucciso tutto ha voluto, tutto desiderato fuorchè il ferimento o la strage dell'amico.

Questa uccisione è un evento che ha usato ogni studio per impedire e che è avvenuta in diretta opposizione dei voti.

Non è prudenza incriminare i padrini, perchè la loro presenza è guarentia che lo scontro procederà lealmente.

L'onor. Deodati non deve credere che quando o non corra il sangue, ovvero non se ne abbia la goccia sufficiente per intingere la penna e sottoscrivere il processo verbale, il duello non sia stato serio.

Quando il duello non gronda sangue o fu studio dei padrini o virtù del medico.

Bisogna conoscere certe cose.

Terminerà raccomandando alla Commissione che con la lieta accoglienza fatta al discorso del Deodati diè altissima prova di non potere sostenere i suoi voti, invocando il pensiero di un collega, lume ed ornamento della scienza del diritto che lasciò un vuoto, che non si colma.

Carrara, dopo aver fatto onore alla scuola tedesca, che determinò la dottrina caldeggiata dal relatore, ossia, la finzione che le parti vogliono farsi giustizia privata, guardando il duello come un reato sociale, pose il problema della convenzienza politica nel volume V. abbandonando il punto astratto della scienza, scrivendo:

« In Italia il pensiero della inconvenienza politica di punire il duello ha nuovamente acquistato proseliti e sembra imminente per parte di questi la presentazione al Parlamento di un progetto di legge abolitivo della repressione dei duelli ».

Dice che la questione vuol essere esaminata avuto riguardo allo attuale *stato di ragione* ed all'*attuale stato di fatto* del *reame* d'Italia.

Lo stato di ragione conserva il regime costituzionale che esige *ampliazioni* di libertà e *libertà* di parola nel Parlamento.

Osserva che la libertà di stampa è ordinata in guisa che è data licenza ad ogni codardo maligno di appiattarsi dietro il comodo fantoccio di un gerente, talchè ogni vile nemico può dilaniare le più oneste riputazioni. Se la ragione di punire è che l'autorità difende i nostri diritti, talchè non bisogna difenderli con privata forza, questo principio cessa per buona logica in tutte le occasioni nelle quali la difesa pubblica è impotente alla tutela del diritto dei singoli.

La libertà della parola è un'altra condizione di ragione. Per disposizioni inalterabili dello Statuto i rappresentanti del potere legislativo per necessità e per dovere di ufficio hanno illimitata libertà di parola senza timore di carcere, o pericolo di accusa. Questa immunità è indispensabile.

« Se dunque vi sono nell'attuale stato di ragione situazioni eccezionali, per cui l'onore del cittadino può trovarsi esposto ad ingiuste offese senza potere sperare dalla giustizia pubblica quella riparazione, alla quale il suo onore ha sacro diritto, la tesi assoluta della punibilità non è più sostenibile ».

L'oratore già crede pentito il preopinante della frase assassini simulati. Lo vuole ancor più favorevole alleato, leggendo le parole del Carrara sullo stato di fatto:

« Lo *stato di fatto* presente d'Italia ha poi renduto ribelle il senso morale di tutti gli onesti contro l'attuale ordine legislativo che governa i duelli ».

Nella capitale e nelle altre grandi città la legge contro i duelli non esiste: esiste però nelle piccole città e per gli uomini posti in più bassa fortuna, per i quali il conato di un duello è tuttora un delitto e se ne mena scalpore e se ne forma un processo e si mantiene in trono la legge quantunque altrove rotta e disprezzata. Questa è una verità positiva di storia contemporanea. Ed a questa condizione d'ineguaglianza siamo condotti oggidì quantunque si vanti tanto il libero Governo di avere tanto riformato la giustizia penale e quantunque si sieno duplicati i galloni al berretto del pubblico Ministero; quantunque siasi posto sul banco del presidente il simbolico bastone col pomo d'oro; e quantunque siasi scritto a grossi caratteri sulla sua testa: *che la legge è uguale per tutti.*

L'oratore mantiene i suoi voti, certo che tutti riconosceranno che svolgerà la riserva fatta di parlare sul titolo degli abusi dei ministri dei culti. Non ricorderà l'oratore del 1877; ma pensa di non lasciare senza risposta le giustificazioni del suo voto.

Il Senato non ha bisogno di discorsi; ma la tribuna parlamentare è monito per far comprendere le leggi.

La utilità politica della discussione è provata dall'arte maligna dei clericali, che vanno creando tutta una letteratura sleale sulla materia per far credere che si facciano leggi di combattimenti eccezionali col primo intendimento di offendere la libertà religiosa.

È maravigliato come in nome della libertà si voglia impedire che lo Stato faccia una legge di puro dovere, di assoluta eguaglianza giuridica, mentre in nessun'altra parte del mondo la Chiesa cattolica ebbe libertà e privilegi simili a quelli che gode in Italia.

L'oratore conosce una sola legge specialissima e di privilegio, quella delle guarentigie.

Al 20 settembre 1870, la storia dando agli Italiani il possesso di Roma affidò loro un sacro legato di rinnovare la città di Roma, di sopire il conflitto tra la Chiesa e la Nazione.

Il trono del papa-re, il principato feudale ecclesiastico elettivo, caddero sotto l'azione del mondo civile moderno. Gl'Italiani che piantarono il vessillo nazionale sopra i ruderi della monarchia pontificia dovettero garentire la libertà civile e religiosa, riconoscere il carattere ultra-nazionale della Curia romana.

Ma la Chiesa che prima fu libera associazione, ora è tutta concentrata nella Curia romana.

Nel Concilio di Trento si decise che impropriamente i laici si possono dir Chiesa, perchè come i canoni determinano non hanno alcuna autorità di comandare, ma solo necessità di obbedire e che debbono umilmente ricevere la dottrina della fede, che dà la Chiesa e non ne disputare, neppure pensarvi più oltre.

Quale lo stato della legislazione?

Il diritto nazionale, che doveva diventare legge comune, aveva abolito già il sistema dei concordati che erano trattati e transazioni tra lo Stato e la Chiesa Esso con la legge del 1855 e col Codice penale del 1859 aveva sostituito al sistema di prevenzione tanto semplice quanto dannoso, l'altro repressivo che lascia invece di confiscare i diritti e il loro esercizio a ciascuno, le proprie facoltà; ma restaura con proporzionate repressioni il diritto, e l'ordine turbato quando l'esercizio trasmoda in abusi e genera danno pubblico. Per l'applicazione del sistema repressivo, il solo conforme a vera libertà, i sapienti uomini che avevano moderato e diretto il moto nazionale, avevano colmata la lacuna della legislazione penale. Nessuno negò questa necessità.

La soggezione dello Stato alla Chiesa nei rapporti civili perchè vive nel territorio.

Quando il legislatore mancasse a questo dovere, le stesse potenze straniere, che hanno sudditi cattolici, si lagnerebbero di questa licenza atta ad accendere incendio in terre lontane.

Il partito che aveva in mano le redini del Governo, dominato dal momento storico, perchè dopo la lettera di Napoleone III al Touvenel e la convenzione di settembre pendevano trattative, sperandosi che il papato avrebbe pur finito per accettare le nuove leggi della storia, sperando il pontefice rassegnato ad essere il padre di tutti i fedeli ed a vivere nell'alta sfera della celeste autorità, nella serena pace dei dogmi, per essere dispensatore al mondo della parola del suo Dio e ministro del Vangelo, col pregare, benedire e perdonare, adottarono temperamenti di prudenza.

Il Raeli sospese alcuni articoli del Codice penale.

Il conte Sclopis disse opportunità politica questa sospensione in una delle lettere pubblicate dal Lampertico. Si doveva fare il Codice penale nuovo. Il Vigliani tornò al diritto comune, il Mancini staccò una pagina dal suo disegno.

Mentisce il partito che dice legge nuova la presente.

Il Senato respinse la legge staccata per votarla col Codice comune.

Una sola legge di favore e di eccezione è quella delle guarentigie, che proclamò la irresponsabilità del Sommo Pontefice, lo assimilò al Principe.

Questa legge tolse la Chiesa dalla soggezione dello Stato, abolendo tutto il sistema di giurisdizione preventivo.

La legge delle guarentigie diè la maggiore delle libertà.

Lo Stato aveva diritto di prender parte agli atti di convocazione dei concilii, d'iniziarli, d'intervenire per fermarvi il luogo e la riunione; aveva il diritto di assistere a tutte le sessioni ed a tutte le riunioni sinodali e d'esservi ascoltato; aveva diritto ad un posto di onore e di prendere parte alle operazioni del Concilio; di dare o negare il permesso ai vescovi di condursi al Concilio e richiamarli.

Gli articoli 6, 7, 12 e 13 della legge 13 maggio 1871 contengono la rinunzia di queste potestà di tutela sociale.

Lo Stato aveva il diritto di presentazione dei vescovi nella elezione, il diritto del giuramento di fedeltà, il diritto di restrizione dei vescovati e sequestro dei redditi per ragioni di ordine pubblico Questi diritti furono rinunziati con l'art. 15 alinea secondo.

Le astruserie che sollevarono in Germania, che fecero rumore in Europa, non produssero effetto in Italia. Gl'Italiani hanno per natura di affidarsi piuttosto alle cose evidenti che sprofondarsi nel laberinto della tenebrosa metafisica dove le chimere dell'immaginazioni estinguono la ragione. Venerano la religione, ch'è domma morale, culto e disciplina, più nelle pompe e nelle sue manifestazioni esteriori che nel suo contenuto. Non si curano d'indagare ciò che indagare non si può.

A questa felice natura l'Italia deve se non fu quasi mai turbata da religiose discordie, e se i buoni principii di libertà poterono con agevolezza essere introdotti spogliando anche la chiesa dei placeri mondani o delle cose volute dalla cupidità e dall'ignoranza e che la traviavano dal fine.

I diritti di *exequatur* e di *placet* furono conservati unicamente per gli atti riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici nonchè la provvista dei benefizi maggiori e minori e per le disposizioni delle leggi civili intorno la creazione e i modi di esistenza degli istituti ecclesiastici e l'alienazione dei loro beni.

Furono aboliti l'appello per abuso e la relativa competenza del Consiglio di Stato e sostituita la giurisdizione dell'art. 17.

Ma la Curia usa le libertà a detrimento della nazione per atavismo, la tradizione di 10 secoli, perchè è in balia di una setta.

Rivela fatto necessario a sapersi.

Nelle vacanze della Sede è costume dei cardinali comporre capitoli per la riforma del governo pontificio, che tutti giurano di osservare, e saranno assunti al pontificato.

Gli esempi passati indicano papi, che con il salire al pontificato non si tennero obbligati. Roma fu liberata quando uscì il papato dalla sua immobilità per ispirarsi al concetto del cesarismo nella assoluta potestà.

La potestà *laica* credette le proteste di Pio IX una disperata protesta storica contro l'inevitabile trasformazione che la storia gl'imponeva. Pio IX compose i capitoli per il futuro conclave e impose l'obbligo di restaurare il potere temporale, di rinnovare la dottrina medioevale.

La reazione non è stata solamente scritta nel Sillabo, che condanna la libertà e la vita dei popoli e ripudia i meravigliosi insegnamenti della scienza. Si dica pure che la violenta proclamazione del dispotismo storico non trovò più eco, nè fede tra gli uomini; ma non si parli con regole troppo generali.

Tutta un'azione diplomatica fu adoperata a dividere l'Italia.

Egli ha certezza che l'Italia non si può smembrare più: tale certezza non hanno i nostri nemici. La reazione cattolica stringe a sè tutti i malcontenti servitori delle vecchie monarchie che hanno bisogno di nascondere i loro interessi sotto il rispetto del sentimento religioso, che nessuno impedisce nella esposizione delle opinioni, delle preghiere, nella professione dei culti.

Quindi non par vero che si possa discutere il titolo dei reati contro la patria.

L'art. 101 non punisce opinioni, ma fatti.

L'articolo è sanzionato per tutti, ed è tanto più giustificato, perchè temuto da coloro, che all'interno ed all'estero cospirano.

Nota che il papato riesce a far astenere alcuni senatori dal venire in Senato.

Che non può fare colla nazione?

Termina leggendo un brano del proclama di Re Vittorio Emanuele II nel momento che passava il Tronto:

« Io ho proclamato l'Italia degli Italiani, e non permetterò mai che l'Italia diventi il nido di sètte cosmopolite che vi si raccolgano a tramare i disegni o della reazione, e della demagogia universale ». Con questo pensiero voterà la legge. (Approvazione).

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è levata (ore 5 1/2).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 14 novembre 1888

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,25.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

CAMBRAY-DIGNY continua il suo discorso sulle disposizioni degli articoli 78 e 79.

Rileva come, nella massima parte dei comuni, le congregazioni di carità non abbiano mezzi; non sa quindi come possano essere chiamate a contribuire, per legge, al mantenimento dei poveri negli ospizi.

Non crede poi che la proprietà delle Opere pie elemosiniere possa essere, senza loro consentimento sequestrata, per così dire, a beneficio di uno speciale oggetto. Esse perderebbero in tal guisa il loro carattere, tanto da scoraggiare tutti coloro che volessero contribuire ad aumentarne il patrimonio.

D'altronde, segue l'oratore, le Congregazioni di carità e le Opere pie elemosiniere non si trovano che nei grandi comuni. In tutti gli altri il mantenimento dei poveri graverà esclusivamente sui comuni, i quali saranno costretti a lesinare sopra altre spese più urgenti e più necessarie, come, ad esempio, il mantenimento degli infermi poveri.

Nè ritiene si possa per incidenza attribuire un onere sì grave ai comuni; per farlo occorrerebbe una legge speciale la quale risolvesse tutte le difficoltà. Frattanto si dovrebbero applicare ai mendicanti le leggi in vigore incoraggiando nello stesso tempo la istituzione di nuovi ricoveri di mendicità.

GUICCIARDINI non crede che si possa sopprimere la mendicità con un provvedimento improvvisato, nè che sia umano rinchiudere in

Ospizi tutti gli inabili al lavoro. E in ogni modo è certo che nè tutta la numerosa popolazione dei questuanti potrà trovar posto nei ricoveri esistenti, nè i comuni rurali potranno provvedere alle spese del loro mantenimento.

E quindi dichiara che voterà contro questa proposta.

LACAVA dichiara di essere favorevole al provvedimento di ricoverare in un Ospizio gli individui inabili al lavoro, quantunque sia persuaso che la piaga della mendicità non sarà per questo sanata.

Risponde alle obbiezioni dell'onorevole Cambray-Digny, dicendo che esse troveranno sede più opportuna quando si discuta la riforma delle Opere Pie, mentre intanto anche il solo diminuire in numero dei questuanti equivale a rialzare la dignità umana, e a fare sparire dalla nostra legislazione un avanzo di tempi meno civili.

Dopo avere esaminati i sistemi in materia vigenti in altri paesi, discorre anche delle statistiche presentate dal Ministero dell'interno: e dichiarandosi dubbioso quanto all'esattezza loro, afferma che in ogni modo i 12,000 mendicanti autorizzati cresceranno di gran lunga di numero, quando sia stabilito pei mendicanti il diritto al ricovero; e si domanda su quali enti la spesa relativa dovrà gravare.

Non sulle Opere pie i cui statuti non possono essere distrutti con questa legge; non sui comuni che hanno bilanci di già tanto oberati, e meno che non si dia loro facoltà di imporre una tassa speciale; e quindi richiama su questo grave argomento tutta l'attenzione del presidente del Consiglio.

BORGATTA svolge il seguente emendamento:

Al 2° comma sostituire il seguente:

« Il contravventore abile al lavoro è punito a termini del Codice penale; se non è abile al lavoro, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, sarà rinchiuso in un ricovero di mendicità, o in altro istituto congenere. »

Ammette con l'onorevole Lacava che i comuni riceveranno grave carico da questa legge: ma dice che trattandosi di un principio di giustizia, essi dovranno trovar modo di provvedere a questa come a tutte le altre spese obbligatorie.

FROLA crede per ogni aspetto ancora immaturo il problema; e quindi propone che sia soppresso l'art. 79 *bis;* e in via subordinata, che sia modificato come segue:

« Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità o sia insufficiente, nè in altro modo sia provveduto, gli individui non validi al lavoro privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti alla somministrazione degli alimenti, possono essere collocati a cura dell'autorità politica in un ricovero di mendicità od altro istituto equivalente di altro comune.

« La spesa di mantenimento nell'istituto è sostenuta dalla Congregazione di carità del rispettivo comune di origine se ne hanno i mezzi o altrimenti dalle Opere pie elemosiniere in esso esistenti, ed in mancanza dallo Stato: in ogni caso la spesa annua della Congregazione di carità e delle Opere pie non potrà eccedere una determinata quota preventivamente iscritta nei bilanci coi criteri e modi da stabilirsi nel regolamento.

« La Congregazione di carità, l'Opera pia, lo Stato verificheranno prima del collocamento di cui sovra se l'individuo, ecc., come nell'articolo proposto ».

Dimostra come le Opere pie non potendo bastare al mantenimento di tutti gl'inabili al lavoro, questi, secondo la disposizione del disegno di legge, verrebbero a pesare sui bilanci dei comuni.

Però questi non potrebbero sopperirvi, quindi è necessario che lo Stato assuma esso questo carico.

FLORENZANO riconosce in genere la giustizia del principio secondo il quale viene proibito l'accattonaggio nelle strade. Esamina in seguito la questione degli Ospizi, la quale si può dividere in due parti: vedere in primo luogo cioè se nuovi Ospizi debbansi fondare ed in secondo luogo a carico di chi essi debbano essere.

L'oratore pur riconoscendo la convenienza di creare nuovi ospizi, crede che le forze dei comuni, specialmente quelle dei comuni piccoli siano insufficienti a mantenerli. Ed a questo proposito osserva come il numero dei mendicanti sia molto maggiore di quello notato nelle statistiche.

Ricorda in seguito come le Congregazioni di carità dispongano di fondi scarsissimi.

Molti lavori si sono iniziati per studiare le condizioni delle Opere pie fra i quali una importante inchiesta, ma finora il Parlamento non possiede i risultati di tutti questi lavori.

Frattanto, solo quando si risolverà quest'importantissima questione delle Opere pie, si potrà regolare definitivamente la mendicità in Italia, giacchè molte miserie si potranno sollevare coi 131 milioni annui dei quali le Opere pie dispongono.

Accenna alla convenienza di raggruppare le Opere pie secondo i fini che si propongono, e ad altre quistioni che una legge sulle Opere pie deve risolvere. Crede che tra lo Stato, la provincia ed il comune, chi meno dovrebbe contribuire alle spese di beneficenza sarebbe il comune.

Ricorda l'ordine del giorno da lui presentato quando fu discussa la legge comunale o provinciale: egli quindi ha ora l'obbligo, per essere coerente, di proporre che siano stralciati questi articoli dalla legge di pubblica sicurezza e si rimandino alla legge delle Opere pie che egli vuole augurarsi sarà presto presentata e discussa.

PIGNATELLI è favorevole in principio alle disposizioni della legge, perchè gli pare un dovere che si provveda al mantenimento di coloro che sono inabili al lavoro. Ma teme che gli obblighi che ne verranno ai comuni siano di molto superiori alle loro forze sicchè molti e non lievi inconvenienti ne dovranno nascere.

VENDEMINI dice che sorride anche a lui il concetto dell'abolizione della mendicità, ma non può perdere di vista le contingenze politiche e le condizioni del momento.

Rileva la contraddizione fra l'articolo 78 della attuale legge, che proibisce la questua in modo assoluto e l'articolo 430 del Codice penale, che la permette dietro date condizioni. Non crede conveniente che con un articolo di una legge speciale si deroghi ad una disposizione del Codice penale.

Riconosce che nè le Congregazioni di Carità nè i comuni potranno sopperire ai bisogni dei nuovi Ospizi e si augura che presto venga discussa una legge riformatrice dell'Opere pie.

Ad ogni modo si rallegra che fin da ora con l'attuale legge si riconosca il principio che lo Stato ha il dovere di sopperire ai bisogni degli invalidi al lavoro.

Osserva che la legge provvede agli inabili al lavoro, ma non prevede il caso di coloro i quali, pur essendo abili al lavoro, momentaneamente per sfortunate circostanze non ne hanno.

Sin dal 1859 nel Codice penale si può trovare l'aspirazione del legislatore a fare sparire la mendicità. Oggi dopo trent'anni a questo ancora si aspira. Ma perchè questi non siano sterili voti occorre che ai volenterosi non manchi lavoro e che tutti siano educati in modo da sentire la dignità di provvedere alla loro vita lavorando.

Ma sinchè questo alto ideale non sia raggiunto, la forma di questi articoli sembra a lui troppo rigida e quasi crudele: vorrebbe che qualche equo temperamento si trovasse, che qualche eccezione temporanea fosse stabilita, sicchè gli infelici non fossero posti nella necessità di scegliere tra la prigione e la fame (Approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, espone le ragioni per le quali accettò in luglio che fossero stralciate dalla legge comunale queste disposizioni per rimandarle a sede più opportuna. Ora nessuna sede più opportuna di questa legge. Gli pare che alcuni degli oratori abbiano troppo allargato il loro tema, e trattati argomenti in parte estranei agli articoli che si discutono.

Mendicità ed inabilità al lavoro sono due argomenti distinti.

La mendicità dipende dalle condizioni economiche del paese: il legislatore può in qualche modo provvedervi, migliorando l'organamento delle Opere pie. Prende impegno di presentare nella prossima Sessione un disegno di legge sulle Opere pie. (Approvazioni).

Non è quindi questo il momento di esaminare a fondo il vasto problema. Qui si tratta soltanto di provvedere al mantenimento degli inabili al lavoro, onde impedire che una folla di mendicanti affligga e turbi nelle pubbliche vie i cittadini.

Riconosce che qualche errore vi sia nelle statistiche degli inabili al lavoro, ma crede la cifra piuttosto superiore che inferiore al vero.

Afferma con serena coscienza che il lasciare più a lungo l'accattonaggio legale, non è consentito al legislatore di un paese civile. (Bene!) Si può discutere come guarire questa piaga, ma non si può lasciare senza rimedio. Agli inabili al lavoro la società ha il dovere di provvedere.

A questo dovere di un paese civile si propone di adempiere col seguente:

« Art 79 *bis.* Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità o sia insufficiente, gli individui non validi al lavoro, privi di sussistenza e di congiunti tenuti alla somministrazione degli alimenti sono collocati a cura dell'autorità politica in un ricovero di mendicità od altro istituto equivalente di altro comune.

« La spesa di mantenimento nell'istituto è sostenuta dalla Congregazione di carità del rispettivo comune di origine se ne ha i mezzi, o altrimenti dalle Opere pie elemosiniere in esso esistenti, ed in mancanza dal municipio, ed ove il municipio non lo possa, la spesa sarà a carico del bilancio dello Stato.

« La Congregazione di carità, l'Opera pia, il comune, lo Stato avranno il diritto di far verificare, se l'individuo, che devesi mantenere, sia realmente invalido al lavoro e nelle condizioni prescritte dal presente articolo.

« La Congregazione di carità, l'Opera pia, il municipio, lo Stato avranno il diritto di prendersi e destinare alla spesa del ricoverato le rendite delle Confraternite del comune al quale esso appartiene. »

Egli confida che la Camera accoglierà quella proposta, della quale non si può dire che aggravi troppo i comuni, poichè quando il comune non è in grado di sostenere la spesa essa sarà messa a carico del bilancio dello Stato. In molti comuni ci sono Confraternite che spendono in mortaretti, ed in luminarie inutili delle somme che è più

civile siano destinate al mantenimento degli inabili al lavoro. (Approvazioni).

VASTARINI-CRESI domanda alcuni chiarimenti: lo Stato, il comune o la Congregazione di carità avranno il dritto di prendere tutte o parte delle rendite delle Confraternite?

E come le prenderanno? In semplice via amministrativa? E le Confraternite dovranno lasciarsele prendere? (Ilarità).

Non godranno il diritto garantito a tutti dallo Statuto di ricorrere al potere giudiziario? Ed in questo caso come sarà stabilita la competenza?

Dimostra con esempii gli inconvenienti che ne possono nascere. Spera che la Commissione dissipi i suoi dubbii intorno all'attuazione di questa legge.

CRISPI, presidente del Consiglio. Il Governo non domanda altro se non che siano attribuiti al demanio i beni delle confraternite; quindi nessuna lite, ma solamente decreti del potere esecutivo. (Bene! Bravo!).

CAMBRAY-DIGNY dice che il nuovo articolo se risponde ad alcune questioni già sollevate, altre ne fa sorgere e non meno gravi.

Di quali Confraternite saranno incamerati i beni? Di tutte, anche della compagnia di Misericordia di Firenze, che ha reso in tempi pericolosi servizii così segnalati?

Vorrebbe che il problema fosse risoluto, ma dopo maturo esame, e non con proposte saltuarie.

Propone, d'accordo con dieci deputati una aggiunta all'art. 78, la quale è una disposizione transitoria.

FLORENZANO, insiste nel chiedere che la questione sia rimandata alla legge delle Opere pie.

Fa osservare che approvando l'art. 79 *bis* come è ora proposto, si faranno nascere continue quistioni tra Municipii e Governo, per decidere se il Comune possa o no sostenere le spese.

Quali sono poi le Confraternite da abolire?

Voci. Tutte! tutte!

FLORENZANO. In ogni modo nella legge non è detto; e poi non si può a suo parere con un semplice inciso risolvere una così grave questione. (Rumori).

DE RENZIS è animato dalle migliori intenzioni verso questo articolo; ma vorrebbe che fossero dissipati alcuni dubbii sollevati dagli oratori precedenti. Egli domanda in quale parte del bilancio si faranno le economie necessarie per provvedere a questo nuovo aggravio. Vorrebbe anche sapere chi stabilirà e come, la retta che deve essere pagata per ogni ricoverato negli ospizii. Chi verificherà e con quali criterii l'incapacità al lavoro?

Prega la Commissione di togliere tutte queste incertezze.

SONNINO crede che anche coloro i quali più desiderano che cessi la mendicità legale, non possano volere che vi si ripari in un modo solo, col ricovero di mendicità; vi si può rimediare anche con altre forme più facili e più umane come quella dei sussidi. Propone quindi che sia modificato l'art. 79 *bis* in modo da rendere non obbligatorio ma facoltativo il collocamento nei ricoveri.

Riguardo alle Confraternite anch'egli crede che si dovrebbero fare delle distinzioni: ve ne sono alcune che dovrebbero essere mantenute.

CRISPI, presidente del Consiglio, espone alcune cifre sulle Congregazioni di carità e sulle Opere elemosiniere, dalle quali risulta che appena 1700 comuni mancano di Congregazioni di carità, ma hanno Confraternite, la rendita delle quali sarebbe opera civile incamerare destinandola al mantenimento degli inabili al lavoro.

Non sarebbe così grave il carico che ne verrebbe allo Stato ed ai comuni.

FAZIO sostiene l'articolo concordato tra Governo e Commissione. Vi è un patrimonio rilevante amministrato dalle Confraternite senza il controllo di nessuno. (Rumori). Crede giusta e liberale la proposta. (Rumori) che porrebbe argine a certe influenze clericali.

Risponde ad alcune osservazioni degli onorevoli Vastarini e Florenzano. Combatte il rinvio di queste disposizioni alla legge delle Opere pie.

LA PORTA, presidente della Commissione, prega la Camera di voler rimandare a domani il seguito di questa discussione, non avendo la Commissione ancora esaminato alcuno modificazioni proposte all'art. 79 *bis*, sebbene per errore di stampa si siano dette concordate tra Governo e Commissione.

VASTARINI-CRESI prega lo Commissione di tener conto delle osservazioni che egli ha fatte.

Sostiene che votando l'articolo così come è, i beni delle Confraternite non sono incamerati e lo dimostra.

Ma molti inconvenienti possono nascere da questo articolo ai quali prega la Commissione di porre riparo.

(Questa discussione continuerà domani).

Comunicazione di una domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Pavesi,

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze sulla condizione degli agenti delle tasse di fabbricazione. ».

MAGLIANI, ministro delle finanze, dirà domani se e quando intende rispondere.

PRESIDENTE propone che si stabilisca il giorno 23 per la prima lettura del disegno di legge: « Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti delle fabbriche di 2ª categoria ». (Distribuito il 13 novembre 1888).

(È così stabilito).

La seduta termina alle 6.15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 13. — Camera dei deputati. — Si apre la discussione generale sul bilancio degli affari esteri.

Il ministro Globet crede che la situazione possa essere guardata senza alcun timore.

Tutti gli sforzi sono concentrati ora sulla Esposizione universale di Parigi del 1889.

Conchiude dichiarando che la Francia vuole la pace. (Applausi su tutti i banchi delle sinistre).

Il ministro Globet, rispondendo a Ferroul, dichiara che la soppressione dell'ambasciata francese presso la Santa Sede è impossibile.

Si dice che la Francia è il sostegno del potere papale. Quale è dunque il governo francese che oserebbe arrivare sin là? Quanto a noi, soggiunge, osserviamo il concordato. (Applausi a Destra ed a Sinistra).

La Camera respinge, con 307 voti contro 217, un emendamento per la soppressione dell'ambasciata presso la Santa Sede.

BERLINO, 13. — L'accordo anglo-tedesco circa l'Africa orientale fu stabilito con note scambiate fra l'ambasciatore di Germania a Londra, conte di Hatzfeldt, in data del 3 novembre, e lord Salisbury, in data del 5 stesso mese.

La Nota del conte di Hatzfeldt propone il blocco comune della costa dello Zanzibar col consenso del sultano, onde sopprimere l'esportazione degli schiavi e l'importazione delle armi.

Circa il diritto di visita a bordo delle navi straniere, la Germania dichiara essere pronta a fare, d'accordo coll'Inghilterra, i passi necessari presso le potenze, soggiungendo essere desiderabile la cooperazione del Portogallo.

La Nota di lord Salisbury accetta tali proposte.

BUDAPEST, 13. — Il bilancio delle entrate e delle spese nell'ultimo trimestre presenta un miglioramento di fiorini 11,500,000, in confronto del periodo corrispondente dell'anno scorso.

PARIGI, 13. — La regina di Portogallo diede un pranzo di una ventina di coperti.

Fra i convitati vi era l'ambasciatore d'Italia generale Menabrea.

MADRID, 14. — La città è calma.

Gli studenti di Salamanca fecero una dimostrazione contro i conservatori.

Gli studenti di Madrid preparano una grande dimostrazione per il 19 corrente. Essi invitarono le altre università a spedirvi dei delegati. Però, il prefetto decise d'impedire le dimostrazioni per le strade.

La regina reggente fece esprimere a Canovas del Castillo il suo rammarico per le manifestazioni a cui è fatto segno.

A Granata, gli studenti percorsero le strade e bruciarono un giornale conservatore. Quindi si dispersero.

Gli studenti di Santiago (Galizia) preparano una dimostrazione identica.

MONS, 14. — Vi fu un'esplosione nella miniera di carbon fossile di Dour. Si parla di 28 morti.

VALPARAISO, 14. — Proveniente da Iquique e Callao proseguì ieri pel Plata il piroscafo *Giava* della Navigazione generale italiana.

PORTO SAID, 13. — Il piroscafo *Marco Minghetti*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli e diretto a Massaua è oggi entrato in canale.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 novembre 1888.

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	97 95 97 97½	97 96¼	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	95, 95 25	95 12½	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	463 50	463 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	476 »	476 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	590 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	665 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	960 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1455 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1185 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1845 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	360 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	350	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 92½
	Parigi	chèques	»	»	101 10
	Londra	90 g.	»	»	25 26
5		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 12½, fine corr.
Az. Banca di Roma 823, 824, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 567, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 906, 907, 908, 910, fine corr.
Az. Società dei Molini e Mag. Gen. 332, fine corr.
Az. Soc. Generale per l'Illuminazione 92, 93 fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 333 50, 334, 334 50 fine corr.

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 12 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 033.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 863.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 112.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 820.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

V. TROCCHI, *presiden*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE